



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 99 del 22/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa x senza impegno di spesa

OGGETTO: Contenimento della fauna culicidica per campagna anno 2023: affidamento servizio di Referente tecnico scientifico ai sensi della L.R. 75/95

CIG: Z4B3AC6305

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo dell'Ente Renato Garrone;

Premesso che:

- l'ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dal 1994 attua il programma di lotta biologica ai culicidi, oltre che nel territorio dell'area protetta, anche nell'ambito del territorio dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa;
- per gli effetti dell'art. 37 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 29.06.2009, a far data dal primo gennaio 2012, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha assunto l'impegno per la gestione degli interventi di lotta alle zanzare in sostituzione dell'ex Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 42 del 29.11.2021 con la quale è stata approvata la Convenzione tra l'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e i Comuni di Avigliana, Trana, Villar Dora e Sant'Antonino di Susa per la gestione degli interventi di contenimento della fauna culicidica per il triennio 2022-2024;

Richiamato il Decreto n. 08 del 16.03.2023, con il quale il Presidente dell'Ente ha stabilito:

- di mantenere per l'anno 2023, la gestione in proprio degli interventi sui territori interessati;
- di autorizzare il Direttore dell'Ente ad impegnare le somme necessarie per l'avvio del programma di lotta biologica ai culicidi per l'anno 2023;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente di avviare il progetto fino alla concorrenza dei costi riportati in capitolato e relativi alle disponibilità finanziarie derivanti dagli impegni assunti dai Comuni interessati integrabili con l'eventuale finanziamento assegnato dal competente Settore della Regione Piemonte;

Rilevato che il suddetto progetto è stato trasmesso all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente in qualità di referente della Regione Piemonte per il prescritto parere;

Considerato che:

- non è ancora pervenuto all'Ente Parco il parere sul progetto tecnico – economico per l'anno 2023, soggetto a finanziamento ai sensi della L.R. n. 75/95 e s.m.i., predisposto dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente in qualità di referente della Regione Piemonte, in merito all'ammissibilità degli importi relativi alle spese da sostenere per lo svolgimento della campagna larvozanaricida per l'anno 2023;
- il competente Settore della Regione Piemonte non ha ancora inviato alcuna comunicazione in merito all'erogazione della restante parte di finanziamento per l'attuazione del programma di lotta biologica ai culicidi per l'anno 2023;

Rilevato che con l'art. 3 della Convenzione approvata dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 42/2021:

- i Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa hanno approvato la realizzazione dell'attività di lotta ai culicidi per l'anno 2023, che prevede la partecipazione economica a loro carico pari al 50% del costo totale del progetto, in attesa dell'eventuale cofinanziamento regionale;
- il Comune di Avigliana, in qualità di Ente capofila, affida lo svolgimento in proprio dell'attività all'Ente di Gestione dell'Area Protetta, in virtù dell'esperienza maturata sul campo nel corso degli anni e di quella acquisita in termini organizzativi e di coinvolgimento della popolazione locale nella prevenzione e lotta;

Ricordato che in particolari condizioni ambientali la riproduzione di questi insetti può portare a densità tali da provocare gravi e pericolose infestazioni;

Ritenuto dover contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al sostanziale miglioramento della qualità della vita anche al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, come previsto dall'art.1 della L.R. 75/95;

Rilevata l'urgenza di avviare il programma di lotta biologica ai culicidi in quanto è nel periodo primaverile che si registrano le maggiori infestazioni larvali;

Considerato che l'Ente non dispone all'interno della propria organizzazione di una figura professionale idonea ed altamente qualificata per lo svolgimento dell'attività di che trattasi;

Visto l'art. 3.02 dell'allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2010, n. 14 - 13100, contenente le istruzioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 e s.m.i. relativa ai contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare, che stabilisce che gli incarichi professionali potranno essere oggetto di rinnovo per più anni nel caso in cui l'ambito territoriale di progetto rimanga invariato ed i professionisti abbiano fornito buona prova nell'espletamento delle funzioni a loro affidate;

Considerato che:

- l'incarico di Referente tecnico scientifico è stato svolto, nell'anno 2022, dalla dott.ssa G. M., che ha maturato una esperienza pluriennale nel corso degli anni in cui ha svolto l'attività nei territori interessati dai trattamenti previsti dal progetto;
- l'ambito territoriale di progetto è rimasto invariato e la dott.ssa G. M. negli anni ha svolto con competenza e professionalità il servizio di cui sopra e pertanto, ai sensi della Legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 e s.m.i. e dei disposti dell'art. 3.02 dell'allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2010, n. 14 - 13100, l'incarico di Referente tecnico scientifico può essere nuovamente affidato;
- per le motivazioni sopra elencate ricorrono le condizioni per procedere con l'affidamento diretto dai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le procedure operative per la gestione dell'attività contrattuale dell'Ente stabilite nella determinazione dirigenziale n. 78 del 03.05.2016;

Esaminate, pertanto, le convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a. e constatato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente per l'esecuzione del servizio di che trattasi;

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

Considerato che l'Amministrazione ha proceduto ad effettuare una Trattativa Diretta attraverso il sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, identificata con il n. 3527257, con la dr.ssa G. M. per le motivazioni sopraccitate;

Vista l'offerta economica inviata per via telematica dalla dr.ssa G. M. che ha proposto il servizio di che trattasi ad un costo complessivo di € 14.383,60, con contribuzione in regime forfettario, quale onere per la realizzazione della campagna culicidica per l'anno 2023;

Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;

Rilevato che il compenso sopraccitato è stabilito dal Progetto di contenimento della fauna culicidica per l'anno 2023, inviato all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente ed attualmente finanziato con l'importo previsto dai Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa;

Valutata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di Referente tecnico scientifico, provvedendo al relativo impegno di spesa, temporaneamente ridotto al 50%, in attesa dell'eventuale integrazione da effettuarsi successivamente all'erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte;

Stabilito, per i motivi sopraccitati, di quantificare in € 7.191,80 con contribuzione in regime forfettario, il compenso spettante alla professionista G. M. per lo svolgimento del servizio limitatamente all'importo previsto dai Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa;

Acquisiti per l'affidamento in oggetto:

- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte del professionista ai sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. Z4B3AC6305;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 29.12.2022 "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 e del Bilancio Pluriennale 2023-2025" con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2023;

Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di conferire alla dr.ssa G. M. (P. I.V.A. 8418690015) per i motivi in premessa indicati, l'incarico di Referente tecnico-scientifico per gli interventi di lotta biologica ai culicidi, nell'ambito del territorio interessato dal progetto, sino al 31.12.2023;
- di stabilire che l'importo spettante al Referente tecnico scientifico dr.ssa G. M. è pari ad € 7.191,80 con contribuzione in regime forfettario mediante l'utilizzo degli importi già stanziati dai Comuni partecipanti per una quota pari al 50% dell'importo totale;

- di impegnare la somma complessiva di € 7.191,80 sul cap. 466 "Progetto dezanzarizzazione" del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 che presenta adeguata disponibilità;
- di assegnare ai sopra definiti impegni di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011: U.2.02.02.005;
- di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di idonee fatture, previa verifica della regolarità del servizio, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco e secondo quanto stabilito dal contratto di affidamento del servizio;
- di stabilire che l'impegno di spesa relativo all'incarico oggetto della presente determinazione dirigenziale potrà essere integrato ad avvenuta erogazione del contributo da parte del competente Settore della Regione Piemonte;
- di prevedere la possibilità di rinnovo per più anni del contratto, nel caso in cui l'ambito territoriale del progetto rimanga invariato ed il professionista abbia fornito buona prova nell'espletare le funzioni affidate, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14-13100 del 25 gennaio 2010 all'art. 3.02 dell'allegato A, contenente le disposizioni per l'applicazione della Legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)